

N. R.G. 3449/2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fabrizio Amato	Presidente
dott. Sergio Garofalo	Giudice relatore
dott. Carlo Carvisiglia	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **3449/2011** promossa da:

FALLIMENTO **IN PERSONA DEL CURATORE DOTT.**
, rappresentato e difeso dall'avv. _____,

ATTORE

contro

_____ e
rappresentato e difeso dagli avv.ti _____ e _____
e _____, rappresentati e difesi dall'avv.to
rappresentata e difesa dagli avv.ti _____ e _____

e _____

_____, rappresentato e difeso dagli avv.ti ELENA PASQUINI e ANTONIO PEZZANO,
, rappresentato e difeso dall'avv. _____

CONVENUTI

e

_____, rappresentato e difeso dall'avv. _____

_____, rappresentato e difeso dall'avv. _____

_____, in persona del rappresentante generale *pro tempore*,



rappresentata e difesa dagli avv.ti F _____), _____ e _____ I,

_____ in persona del responsabile sinistri dott. _____
rappresentata e difesa dall'avv. _____

_____ in persona di _____, procuratore speciale del
rappresentate _____, rappresentati e difesi dagli avv.ti _____ E

contumace

CHIAMATI IN CAUSA

CONCLUSIONI

Per parte attrice: “come da ricorso in riassunzione” e quindi <<Voglia l'Ecc.ma Corte accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti per i danni subiti dalla società e dai creditori concorsuali a causa dell'omesso adempimento agli obblighi del loro ufficio e, conseguentemente, condannare gli stessi al risarcimento di tutti i danni nella misura che sarà ritenuta di giustizia e/o risulterà comunque dovuta a seguito di espletanda CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno del dovuto al saldo, sia sul capitale sia sugli interessi scaduti dal giorno della domanda giudiziale; con vittoria di spese ed onorari>>.

Per _____: “come da conclusioni rassegnate all'ud. del 9.3.2015” e quindi <<voglia il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare respingere ogni domanda avversaria perché prescritta, nel merito e in tesi accertare e dichiarare che l'accertamento dei fatti e di qualsivoglia responsabilità del convenuto è coperto, ex art. 652 cpp, dal giudicato penale costituito dalla sentenza n. 810/11 del Tribunale Penale di Pistoia., per l'effetto respingere ogni domanda avversaria; sempre nel merito ed in ipotesi respingere ogni domanda avversaria in quanto del tutto infondata>>

Per _____ e _____: “come da conclusioni rassegnate all'ud. del 9.3.2015” e quindi <<Piaccia al Tribunale illustrissimo, ogni contraria istanza, deduzione ed argomentazione disattese, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e con condanna in proprio del curatore ex art. 94 cpc. Con condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc per aver agito in giudizio con mala fede e/o colpa grave nella misura che sarà ritenuta di giustizia>>

Per _____: “come da comparsa di costituzione in riassunzione” e quindi <<1. In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti e dell'azione ex adverso proposta nei confronti della Dott.ssa _____; 2. Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la inammissibilità dell'azione promossa nei confronti della comparente e del Collegio Sindacale per sussistenza di un giudicato endofallimentare e/o preclusione pro iudicato e/o comunque per l'effetto preclusivo connesso alla chiusura della fase di verifica del passivo con ammissione dei



crediti vantati dai Sindaci per compenso maturato per l'attività solo oggi contestata; 3. Sempre in via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza della cosa oggetto della domanda, nonché degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa; 4. Nel merito: respingere la domanda proposta da parte attrice nei confronti del comparente in quanto del tutto infondata in fatto e diritto e comunque in quanto sornita di prova sia in punto di *an che* in punto di *quantum*; 5. In subordine: in ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attrice, accertare la responsabilità esclusiva degli amministratori *, i, (già convenuti nel presente giudizio) e*, già liquidatore alla data del fallimento, *e* *i* (oggi chiamati in causa) nella produzione del danno che dovesse risultare risarcibile a carico della Dott.ssa *i*, e per l'effetto condannare ciascuno dei predetti amministratori, in solido tra loro, a pagare alla comparente l'importo cui questa dovesse essere eventualmente condannata o tenuta per effetto dell'accoglimento, anche parziale, delle domande proposte contro di lei dalla Curatela attrice; 6. In estremo subordine: accertare il minor grado di responsabilità della Dott.ssa *i* nella produzione del danno risarcibile e per l'effetto condannare gli amministratori *(già convenuti nel presente giudizio) nonché gli amministratori*, *i*, già liquidatore alla data del fallimento, *si e* *li* (oggi chiamati in causa), ed i sindaci Dott. *e Dott.* in solido tra loro, a pagare alla comparente il maggiore importo cui questa dovesse essere eventualmente condannata e/o tenuta per effetto dell'accoglimento, anche parziale, delle domande proposte contro di lei dalla Curatela attrice; 7. In ogni caso di accertamento della responsabilità della Dott.ssa *i*, accertare pure l'uguale responsabilità dei sindaci Dott. *i e Dott.* nella produzione del danno risarcibile e per l'effetto condannare ciascuno dei predetti membri del collegio sindacale, in solido tra loro, a pagare alla comparente il maggiore importo cui questa dovesse essere eventualmente condannata e/o tenuta per effetto dell'accoglimento, anche parziale, delle domande proposte contro di lei dalla Curatela attrice; 8. In ogni caso di accertamento della responsabilità della Dott.ssa *i*, dichiarare tenuta e condannare la Compagnia *, i*, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rilevarlo indenne di tutti gli importi, per capitale, interessi e spese anche di lite che lo stesso fosse tenuto a corrispondere all'esito del presente giudizio per effetto dell'accoglimento, anche parziale, delle domande proposte contro di lui; 9. Accertare la responsabilità ex art. 96 c.p.c. della Curatela attrice e per l'effetto condannare la Curatela attrice al risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. ed ex art. 96, comma terzo, c.p.c.; 10. Condannare personalmente il dott. *quale Curatore del fallimento della società* ex art. 94 c.p.c. anche in solido con la parte sua assistita, alla refusione in favore della comparente delle spese dell'intero giudizio. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Con ogni più ampia riserva".

Per *i*: "come da conclusioni rassegnate all'ud. del 9.3.2015" e quindi << Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, contrariis reiectis: 1) -in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti e dell'azione ex adverso proposta nei confronti del dott. *i* - 2) -

sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la inammissibilità dell'azione promossa nei confronti del comparente e del Collegio Sindacale per sussistenza di un giudicato endofallimentare e/o preclusione pro iudicato e/o comunque per l'effetto preclusivo connesso alla chiusura della fase di verifica del passivo con ammissione dei crediti vantati dai Sindaci per compenso maturato per l'attività solo oggi contestata; 3) - sempre in via preliminare: dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza della cosa oggetto della domanda, nonché degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa; 4) - nel merito: respingere la domanda proposta dall'attore nei confronti del comparente in quanto del tutto infondata in fatto e diritto e comunque in quanto sfornita di prova sia in punto di anche in punto di quantum; 5) - in subordine: in ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attrice, accertare la responsabilità esclusiva degli amministratori _____, _____ (già convenuti nel presente giudizio) e _____, già liquidatore alla data del fallimento, _____ e _____ (chiamati in causa) nella produzione del danno che dovesse risultare risarcibile a carico del Dott. _____ e per l'effetto condannare ciascuno dei predetti amministratori, in solido tra loro, a pagare al dott. _____ l'importo cui questi dovesse essere eventualmente condannato e/o tenuto per effetto dell'accoglimento, anche parziale, delle domande proposte contro di lui dalla Curatela attrice; 6) in estremo subordine: accertare il minor grado di responsabilità del dott. _____ nella produzione del danno risarcibile e per l'effetto condannare gli amministratori _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____, _____ (già convenuti nel presente giudizio) nonché gli amministratori _____ e _____, già liquidatore alla data del fallimento, _____ e _____ (chiamati in causa) e i sindaci Dott.ssa _____ e Dott. _____ in solido tra loro, a pagare al dott. _____ il maggiore importo cui questi dovesse essere eventualmente condannato e/o tenuto per effetto dell'accoglimento, anche parziale, delle domande proposte contro di lui dalla Curatela attrice; 7) in ogni caso di accertamento della responsabilità del dott. _____ accertare pure l'uguale responsabilità dei sindaci Dott. _____ e Dott. _____ nella produzione del danno risarcibile e per l'effetto condannare ciascuno dei predetti membri del collegio sindacale, in solido tra loro, a pagare al dott. _____ il maggiore importo cui questi dovesse essere eventualmente condannato e/o tenuto per effetto dell'accoglimento, anche parziale, delle domande proposte contro di cui dalla Curatela attrice; 8) in ogni caso di accertamento della responsabilità del dott. _____ dichiarare e tenuta e condannare la _____ per l'Italia a rilevarlo indenne di tutti gli importi, per capitale, interessi e spese anche di lite che lo stesso fosse tenuto a corrispondere all'esito del presente giudizio per effetto dell'accoglimento, anche parziale, delle domande proposte contro di lui; 9) accertare la responsabilità ex art. 96 c.p.c. della Curatela attrice e per l'effetto condannare la Curatela attrice al risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. ed ex art. 96, comma terzo, c.p.c.; 10) condannare personalmente il dott. _____ quale Curatore del fallimento della società _____ ex art. 94 c.p.c. anche in solido con la parte sua assistita, alla refusione in favore del comparente delle spese dell'intero giudizio; 11) In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c.>>



Per _____: “come da comparsa di costituzione in riassunzione” e quindi <<chiede che, alla luce del giudicato formatosi con l'ammissione del dr. _____ il passivo del fallimento

_____, senza eccezioni di sorta del curatore, le domande oggi avanzate siano dichiarate inammissibili perché precluse; - chiede che il diritto del curatore sia considerato prescritto per tutte le richieste ed i presupposti della domanda anteriori al quinquennio precedente la notifica dell'atto di citazione e/o alla diffida del 22.11.06; - nel merito perché la domanda avanzata nei confronti del Dr. _____ sia completamente respinta; - che siano respinte tutte le eccezioni degli amministratori e della compagnia _____ s.p.a., la quale dovrà essere tenuta a rispondere in qualità di delegataria e rappresentante delle compagnie in coassicurazione, _____ s.p.a. e _____ s.p.a. - in ogni caso che gli amministratori citati dal curatore e quelli chiamati in causa e/o comunque presenti nel giudizio e costituiti e/o contumaci (sig. _____

_____ s.p.a.) nonché il liquidatore della società siano tenuti a rilevare indenne il dr. _____ da ogni e qualsiasi pronuncia in suo pregiudizio; - in denegata ipotesi, che la responsabilità degli amministratori predetti e del liquidatore sia dichiarata prevalente con condanna dei medesimi ad una quota risarcitoria maggiore; - che in ipotesi di condanna, la responsabilità sia solidalmente a carico anche degli altri componenti il collegio sindacale; - in ogni caso con la manleva della compagnia assicuratrice ed in ipotesi di soccombenza per la condanna della medesima al pagamento dell'intero risarcimento anche per le quote delle compagnie per le quali essa è delegataria e rappresentanti _____ s.p.a. e _____ s.p.a.

_____ s.p.a. - Con condanna del curatore ex art 96 c.p.c. per temerarietà della domanda. - In via istruttoria, per l'ammissione di tutti i mezzi richiesti con la memoria ex art. 183, VI co., n. 2) c.p.c., opponendosi all'ammissione dei mezzi istruttori avversari per i motivi di cui alla memoria ex art. 183 VI co. n. 3) c.p.c. - Vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”

Per _____ i: “come da comparsa di costituzione in riassunzione” e quindi << **-in via preliminare:** chiede a Codesto Tribunale di Pistoia adito che, posta la oggettiva e totale mancanza di allegazioni di fatti concernenti la condotta di _____ accertati e dichiarati la nullità degli atti di citazione per chiamata in causa del terzo _____ i per indeterminatezza dell'oggetto e adotti ogni conseguente provvedimento di legge; **-in via preliminare:** chiede a Codesto Ill.mo Tribunale di Pistoia adito di dichiarare le domande formulate nei suoi confronti dai sindaci chiamanti in causa inammissibili e/o improcedibili; **-in via principale:** chiede a Codesto Ill.mo Tribunale di Pistoia adito che, previ accertamento e istruttoria di rito, rigetti le domande formulate nei suoi confronti dai sindaci chiamanti in causa e le domande di parte attrice perchè infondate in fatto e in diritto>>.

Per _____: “fa proprie le conclusioni rassegnate dal precedente difensore avv. _____ e ribadite in comparsa di costituzione in riassunzione” e quindi <<in via istruttoria insistendo per l'ammissione delle prove richieste con la seconda memoria ex art. 183, VI comma, cpc depositata il 15.3.2013 e nel merito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con la prima memoria ex art. 183, VI comma cpc, depositata in data 25.1.2013>>



Per _____ “come da conclusioni rassegnate all’ud. del 9.3.2015” e quindi <<Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:

Nel merito, in via principale:

respingere le domande tutte svolte nei confronti della Dott.ssa _____ perché infondate in fatto e in diritto, oltre che sformite di prova e, conseguentemente, respingere la domanda di manleva da quest’ultimo svolta contro _____ in base alla Polizza n. _____

Nel merito, in via subordinata:

accertare e dichiarare la non operatività della copertura assicurativa di cui alla Polizza n. _____ per le ragioni esposte in atti e, per l’effetto, respingere la domanda di manleva svolta dalla Dott.ssa _____ i contro _____ ;

In via ulteriormente subordinata:

nella denegata ipotesi in cui la Dott.ssa _____ i fosse condannata a risarcire, anche parzialmente, i danni subiti dal Fallimento _____ previa determinazione della quota di responsabilità direttamente imputabile alla Dott.ssa _____ in proporzione della rispettiva colpa e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate,

- accertare e dichiarare che la Polizza n. _____ opera a secondo rischio rispetto ad eventuali altre coperture assicurative;
- accertare e dichiarare l’obbligo indennitario di _____ entro il limite massimo di indennizzo di Euro 250.000,00 per ogni Richiesta di Risarcimento ed in aggregato annuo, con applicazione della franchigia di Euro 5.000,00 ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 25 di Polizza, sempreché il predetto limite massimo di indennizzo non sia già stato eroso in tutto od in parte a seguito del pagamento di indennizzi rientranti nell’ambito della medesima annualità di Polizza.

In ogni caso:

con vittoria di spese e competenze del presente giudizio>>

Per _____ “come da conclusioni rassegnate all’ud. del 9.3.2015” e quindi <<**IN VIA PRELIMINARE ACCERTARE E DICHIARARE** la inoperatività della garanzia assicurativa per tutti i motivi di cui al punto 1. - 1.B della comparsa di costituzione e risposta, con ogni conseguenza di causa; **SEMPRE IN VIA PRELIMINARE ACCERTARE E DICHIARARE** l’intervenuta prescrizione dei diritti e dell’azione spiegata dalla attrice nei confronti del Dr. _____

relativamente al quinquennio precedente alla spiegata domanda; **ANCORA IN VIA PRELIMINARE ACCERTARE E DICHIARARE** la inammissibilità delle domande spiegate dalla Curatela Fallimento Società _____ nei confronti del convenuto Dr. _____ per le ragioni espresse al punto 2 della comparsa di costituzione e risposta; **NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE RIGETTARE** tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate; **IN VIA DI MERO SUBORDINE** Nella denegata ipotesi in cui fosse provata l’operatività della garanzia assicurativa e riconosciuta una qualche responsabilità del Dr. _____

LIMITARE la condanna del convenuto assicurato alla sola somma accertata in corso di causa e che sarà comunque ritenuta di giustizia e per l’effetto **CONTENERE** la domanda di



derivante dalla prosecuzione dell'attività al netto dei costi che la società avrebbe comunque sostenuto anche se fosse rimasta inattiva".

Tutti i convenuti si sono costituiti chiedendo il rigetto, sotto plurimi profili, della domanda.

... e ... hanno eccepito, inoltre, la nullità dell'atto di citazione per "indeterminatezza della cosa oggetto della domanda e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa". Inoltre i componenti del collegio sindacale hanno chiamato in causa ... ri e ... , già amministratori della ... , e ciascuno le proprie compagnie di assicurazione per la responsabilità civile ... la

... i la ... e ... la ...) formulando nei confronti dei predetti le medesime domande riportate in epigrafe.

... ha dedotto la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto, l'inammissibilità della domanda di manleva e comunque l'infondatezza della stessa e di quella attorea.

... ha concluso per il rigetto delle domande.

Le compagnie di assicurazioni hanno rassegnato le medesime conclusioni sopra riportate.

Non accolte le richieste istruttorie formulate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'ud. del 9.3.2015 con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle difese conclusive.

Con ordinanza del 7.5.2015 è stata dichiarata l'interruzione del processo in seguito alla morte dell'avv. ... , difensore del sig. ... Il processo è proseguito, a seguito di ricorso ex art. 302 cpc proposto dal fallimento ... e notificato alle parti costituite ed al sig. ... in proprio.

All'ud. del 7.9.2015 le parti hanno rassegnato le conclusioni sopra riportate e la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 cpc per conclusionali e repliche.

IN DIRITTO

Il curatore del fallimento ... ha esercitato l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci ai sensi dell'art. 146 c. 2 l. fall. Stando alla prospettazione attorea, la



responsabilità solidale degli amministratori e dei sindaci troverebbe il proprio fondamento nell'aver i primi proseguito l'attività d'impresa, con il colpevole difetto di vigilanza dei secondi, nonostante l'avvenuta riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti di cui all'art. 2447 c.c. in ragione delle perdite esistenti sin dall'esercizio 2005 ed artatamente occultate.

I)

Si palesano infondate le preliminari eccezioni di nullità dell'atto di citazione formulate dai convenuti e . Sotto un primo profilo non rileva la dedotta "indeterminatezza degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda" posto che la sanzione di nullità colpisce l'atto di citazione che sia privo dell'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda (art. 164 c. 4 cpc) e non delle ragioni di diritto. Sotto un secondo profilo (*indeterminatezza della cosa oggetto della domanda*) non può affermarsi che il *petitum* della domanda sia omesso o assolutamente incerto posto che, dalla valutazione complessiva dell'atto, si ricava agevolmente la richiesta di condanna dei convenuti al risarcimento del danno arrecato per la "prosecuzione dell'attività". Questione diversa, che attiene al merito, è quella della prova del lamentato danno. E' ugualmente infondata l'eccezione formulata da di nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa atteso che i fatti costituenti le ragioni della domanda sono individuati dai sindaci chiamanti nei medesimi fatti dedotti da parte attrice a fondamento della domanda di risarcimento del danno (e quindi prosecuzione dell'attività dopo il verificarsi di una causa di scioglimento). I chiamanti hanno formulato nei confronti di una domanda di accertamento della sua responsabilità esclusiva e, in subordine, domanda di manleva: a prescindere dalla fondatezza delle domande è innegabile la determinatezza del *petitum* mediato ed immediato.

II)

Quanto al merito, deve premettersi che l'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., secondo la granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione "*cumula in sè le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie (nella specie,*



*verso i sindaci) tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori; ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15955 del 20/09/2012; negli stessi termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10378 del 21/06/2012 e Cass. Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015). La duplice natura, contrattuale ed extracontrattuale, della responsabilità fatta valere dal curatore comporta rilevanti conseguenze in tema di onere della prova. E' indubbio, tuttavia, (v. sempre Cass. Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015) che il curatore sia sempre onerato della prova del nesso causale e del danno e, con riferimento all'azione di responsabilità contrattuale, quanto meno dell'allegazione dell' “*inadempimento qualificato*”, come sarà appresso precisato.*

Occorre muovere dall'interpretazione della norma la cui violazione è posta dal curatore a fondamento della responsabilità degli amministratori.

Ai sensi dell'art. 2486 c.c. “*Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'art. 2487 bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società al solo fine della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.*”

Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti o omissioni compiuti in violazione del precedente comma”. Con la detta norma, il legislatore della riforma del 2003, ha superato il divieto di “*nuove operazioni*”, previsto dall'art. 2449 c.c., consentendo agli amministratori, anche nella fase c.d. “*preliquidatoria*”, di compiere ogni atto di gestione purchè finalizzato alla conservazione del patrimonio della società. Concentrando la valutazione sulla finalità della condotta e sull'implicita premessa che anche il mancato compimento di un affare può andare a detrimento dei valori dell'impresa, il legislatore ha consentito all'amministratore il compimento anche di atti nuovi. La norma, quindi, pur vietando il compimento di operazioni che comportino l'insorgere di nuovi impegni ed obbligazioni a carico della società, non vieta una gestione



dinamica dell'impresa tramite la doverosa valorizzazione delle potenzialità aziendali. L'ovvia conseguenza delle suesposte premesse è che la responsabilità dell'amministratore non può sorgere ex sé per il fatto della prosecuzione dell'attività di impresa, poiché ciò è espressamente consentito dall'art. 2486 c.c. La condotta vietata è – invece - quella di gestione non conservativa della società e cioè, ad esempio, di assunzione di nuovi impegni od obbligazioni.

Ciò premesso si deve subito rilevare una carenza di allegazione dei fatti fondanti, in ipotesi, la responsabilità degli amministratori ex art. 2486 c.c. A tal proposito giova richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui *"l'inadempimento rilevante nell'ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento del danno nelle obbligazioni cosiddette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno"*, sicché *"l'allegazione del creditore non può attenersi ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento per così dire qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno"* (Cass. SSUU n. 577/2008). Tale principio – espresso in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria – è stato ritenuto dalle SS.UU. della Corte di Cassazione (sent. 9100 del 6/5/2015) applicabile anche all'azione sociale di responsabilità degli amministratori proposta dal curatore del fallimento in quanto avente pacificamente natura contrattuale. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza da ultimo citata, hanno sottolineato che l'onere gravante sul curatore del fallimento di allegare e provare i fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta nei confronti degli amministratori (danno e nesso di causalità) imponga, come necessario antecedente logico, l'allegazione di un inadempimento qualificato e cioè di un inadempimento che sia astrattamente idoneo a provocare il dedotto danno. Orbene, nel caso in esame, parte attrice ha lamentato la prosecuzione dell'attività di impresa, comportamento di per sé non vietato, senza precisare quali sarebbero stati gli atti di *mala gestio* e cioè le condotte poste in essere dagli amministratori in violazione del divieto di cui all'art. 2486 c.c. perché consistenti, ad esempio, in assunzione di nuovi impegni od obbligazioni. Né è convincente l'assunto attoreo secondo cui l'incremento del passivo societario dopo il 2005 proverebbe la condotta illecita e cioè una gestione non finalizzata alla conservazione



dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. L'argomentazione, sebbene suggestiva, finisce per far coincidere la condotta illecita con quella di prosecuzione dell'attività di impresa con esiti economicamente sfavorevoli sovrapponendo, così, il piano della condotta a quello dell'evento. Il risultato di esercizio sfavorevole di per sé non integra responsabilità degli amministratori ex art. 2486 c.c. salvo che sia conseguenza di atti di gestione volontariamente (o colposamente) finalizzati a incidere negativamente sull'integrità e sul valore del patrimonio sociale. Giova richiamare sul punto l'argomentazione svolta nella sent. n. 9100/2015 secondo cui l'attività di impresa è *"intrinsecamente connotata dal rischio di possibili perdite il cui verificarsi non può quindi essere considerato per sé solo un sintomo significativo della violazione dei doveri gravanti sull'amministratore, neppure quando a costui venga addebitato di essere venuto meno al suo dovere di diligenza nella gestione, appunto in quanto non basta la gestione diligente dell'impresa a garantire i risultati positivi"*. Muovendo dalle considerazioni che l'art. 2486 c.c. non vieta, al verificarsi di una causa di scioglimento, la prosecuzione dell'attività di impresa e che tale attività può ben determinare un incremento del passivo, senza che ciò implichi necessariamente responsabilità degli amministratori, deve giungersi alla necessaria conclusione che l'allegazione di un inadempimento qualificato presupponga l'individuazione degli specifici atti di gestione che costituiscano causa del lamentato danno (e cioè idonei a provocare la lesione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale).

Giova precisare che le considerazioni sopra esposte, riferite all'azione sociale di responsabilità di natura contrattuale, valgono a maggior ragione per l'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali che ha natura extracontrattuale poiché il curatore che agisce per far valere la responsabilità aquiliana deve non solo allegare ma anche provare il comportamento dei convenuti in violazione del dovere di *neminem laedere*. Parte attrice non ha specificatamente allegato, né tanto meno provato, il compimento da parte degli amministratori degli atti di gestione non finalizzati alla conservazione del patrimonio della società.

La carente allegazione della condotta, integrante la responsabilità degli amministratori, si ripercuote sull'allegazione e prova del lamentato danno. Anche a tal proposito è utile richiamare i



principi espressi dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza 9100/2015. In tale pronuncia la Corte ha sottolineato che, stante l'ampiezza e variabilità dei doveri imposti all'amministratore di società, *"le conseguenze dannose - per la società e per i suoi creditori - che possano eventualmente scaturire dalla violazione dei suddetti doveri, dovendo essere in rapporto di causalità con quelle violazioni, non sono suscettibili di una considerazione unitaria, ma appaiono destinate a variare a seconda di quale sia stato l'obbligo di volta in volta violato dall'amministratore. In tanto, allora ha senso parlare dell'individuazione del danno, del nesso di causalità che deve sussistere tra il danno medesimo e la condotta illegittima ascritta all'amministratore, della liquidazione del quantum debeatur e degli oneri di prova che gravano in proposito sulle parti del processo, in quanto si sia prima ben chiarito quale è il comportamento che si imputa all'amministratore di aver tenuto e quale violazione, tra i molteplici doveri gravanti sul medesimo amministratore, quel comportamento ha integrato"*. Il principio espresso dalla Corte di Cassazione è che nei giudizi di responsabilità promossi dalla curatela fallimentare nei confronti degli amministratori debbano bandirsi criteri di individuazione e liquidazione del danno che prescindano dal rigoroso accertamento di quali siano le conseguenze immediate e dirette delle violazioni contestate e ritenute sussistenti. Ha, infatti, affermato la Corte di Cassazione che il protrarsi della gestione dell'impresa in assenza delle condizioni economiche e giuridiche che giustificano la continuità aziendale non può valere di per sé quale fonte di danno in quanto *"anche in questo caso non sarebbe logicamente corretto nè imputare all'amministratore quella quota delle perdite patrimoniali che potrebbero già essersi verificate in un momento anteriore al manifestarsi della situazione di crisi in tutta la sua portata, nè, soprattutto, far gravare su di lui, a titolo di responsabilità, anche le ulteriori passività che quasi sempre inevitabilmente un'impresa in crisi comunque accumula pur nella fase di liquidazione"*, concludendo quindi che *"nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere*



verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento”.

La richiamata pronuncia delle SS.UU. del Supremo Collegio conferma, invero, il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui compete al curatore, il quale eserciti l'azione di responsabilità contro gli organi di una società fallita, dare la prova dell'esistenza del danno, del suo ammontare e del nesso di causalità con il comportamento illecito di determinati soggetti (negli stessi termini v. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7606 del 04/04/2011).

Poiché, per i motivi sopra esposti, l'art. 2486 c.c. non vieta la prosecuzione dell'attività ma solo il compimento di atti di gestione non conservativi, il danno che consegue alla violazione della detta norma dovrà individuarsi nelle perdite causate, in maniera immediata e diretta, dal compimento degli atti vietati e cioè dagli atti che comportino, ad esempio, l'assunzione di nuovi impegni o di nuove obbligazioni, o che comunque siano stati adottati per una finalità diversa da quella di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. L'assunto di parte attrice, secondo cui il danno è individuabile nella *“perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell'attività al netto dei costi che la società avrebbe comunque sostenuto anche se fosse rimasta inattiva”*, si fonda sulla implicita ed errata premessa che sia la *prosecuzione dell'attività* in sé ad essere vietata, mentre l'art. 2486 c.c. consente il compimento di atti di gestione della società, anche di atti nuovi, di talchè l'accertamento del danno passa attraverso la necessaria individuazione delle operazioni tenute in contrasto con la finalità conservativa e l'accertamento delle conseguenze immediate e dirette di tali *determinate* operazioni. A ragionare diversamente, seguendo cioè la tesi di parte attrice, si riesumerebbe il divieto di nuove operazioni di cui al previgente art. 2449 c.c. individuando cioè il fatto illecito nella mera prosecuzione dell'esercizio attivo ed il danno nella perdita incrementale riferita alla detta prosecuzione.

In definitiva è onere della curatela che agisca per il risarcimento del danno ex art. 2486 c. 2 c.c. individuare gli specifici atti compiuti dagli amministratori in violazione della norma e provare il conseguente danno.



Deve, infine, rilevarsi che [redacted], [redacted] i e [redacted] hanno esercitato in tempi diversi le funzioni di amministratori della soc. [redacted] : in particolare il sig. [redacted] quale presidente del C.d.A., dal 1998 al 19.2.2007, il sig. [redacted] quale componente del C.d.A. dal 1998 al 17.12.2007, il sig. [redacted] dal 27.6.2005 all'11.2.2008 (ed in particolare dal 27.6.2005 al 19.2.2007 e dal 12.7.2007 al 17.12.2007 quale componente del C.d.A., dal 19.2.2007 al 12.7.2007 quale presidente del C.d.A., dal 17.12.2007 all'11.2.2008 quale amministratore unico). Orbene una responsabilità concorsuale, e quindi solidale, degli amministratori convenuti può in astratto ipotizzarsi solo nei periodi di amministrazione congiunta mentre è da escludere che l'amministratore possa rispondere delle scelte gestionali (e dei conseguenti eventuali danni) compiute, precedentemente o successivamente, da altri amministratori. Poiché, come detto, i sigg.ri [redacted] i e [redacted] non hanno esercitato i poteri di amministrazioni nei medesimi periodi la curatela aveva l'ulteriore onere di precisare quale fosse, per ciascun convenuto, il danno provocato in ragione della condotta a ciascuno imputabile.

Nel caso in esame parte attrice, come già esposto, non ha assolto all'onere di allegazione degli atti gestori adottati dagli amministratori in violazione del dovere di gestione conservativa e non ha allegato e provato il danno derivante da tali atti. Tale carenza si ripercuote, ovviamente, sulla domanda proposta nei confronti dei sindaci cui si addebita una responsabilità, solidale con gli amministratori, per non aver vigilato sull'operato degli stessi e quindi per non aver impedito la prosecuzione dell'attività e la produzione del danno.

Giova, peraltro, precisare che la curatela ha depositato tutte le scritture contabili senza allegare una loro incompletezza o infedeltà (ad eccezione del profilo relativo alla contabilizzazione dei contributi ministeriali e dei costi concernenti le immobilizzazioni materiali ed immateriali), di talché aveva la concreta possibilità di individuare gli atti di gestione non conservativi posti in essere dagli amministratori e di allegare e provare il danno direttamente connesso a tali atti.

Ciò non è avvenuto e non può il Tribunale espletare le richiesta consulenza tecnica di ufficio al fine di superare il deficit di allegazione e prova imputabile a parte attrice. La consulenza tecnica d'ufficio, lungi dall'integrare un mezzo istruttorio in senso proprio, assolve, in via esclusiva, la



funzione di fornire al giudice una valutazione tecnicamente qualificata di dati già regolarmente acquisiti agli atti di causa. Ne consegue che detto mezzo d'indagine giammai può essere *utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati* (cfr. tra le ultime Cass. Ord. 8.2.2011 n.3130 e Cass. sez. III, sent. 2072 del 30.1.2014). Né appare pertinente il richiamo di parte attrice al principio di riferibilità o vicinanza dei mezzi di prova atteso che detto principio potrebbe, in ipotesi, rilevare nelle azioni di risarcimento del danno promosse dal fallimento nei confronti di amministratori e sindaci solo qualora la mancanza o la irregolare tenuta delle scritture contabili impedisca al curatore di individuare le condotte illecite e provare il danno sofferto (v. Cass. SS.UU. sent. 9100/2015, § 3.5). Nel caso in esame, invece, le scritture contabili sono state rinvenute (e prodotte) e parte attrice non ha allegato la loro incompletezza o comunque l'impossibilità di ricavare dalla contabilità le principali vicende della società.

In ragione delle lacune assertive e probatorie di cui sopra la domanda deve essere respinta.

Le considerazioni sin qui svolte appaiono assorbenti, in base al principio della ragione più liquida (v. Cass. Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014 secondo cui *"Il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre"*; negli stessi termini Cass. Sezioni Unite, Sentenza n. 26242 del 12/12/2014), di talchè non occorre valutare né la fondatezza dell'allegazione attorea circa la perdita del patrimonio della società sin dal 2005 né le altre eccezioni di merito svolte dalle parti convenute e dai terzi chiamati.



Il rigetto delle domande risarcitorie formulate dal fallimento comporta l'assorbimento delle subordinate domande di garanzia proposte dai convenuti contro i terzi chiamati in causa.

Le richieste istruttorie su cui hanno insistito [redacted] e [redacted] sono superflue attese le ragioni della decisione.

III)

Le spese di lite seguono la soccombenza. A carico di parte attrice devono essere poste anche le spese sostenute dai terzi chiamati in applicazione del consolidato principio secondo cui le spese sostenute dal terzo chiamato, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese di lite. Dette spese sono liquidate, facendo applicazione del dm 55/2014, in ragione del valore indeterminabile della controversia (con applicazione dello scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00) e dell'attività svolta (corrispondente alle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale).

Devono essere respinte le domande di risarcimento del danno ex art. 96 cpc e di condanna del curatore in proprio ex art. 94 cpc. Premesso che il mero rigetto della domanda non implica la temerarietà dell'azione per la cui sussistenza è richiesto il dolo (cioè la consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta) o la colpa grave (e cioè un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali), il Collegio non ravvisa i presupposti di una responsabilità aggravata di parte attrice, tanto meno del curatore in proprio, poiché in ragione della complessità della domanda, in fatto e in diritto, la condotta della parte soccombente non appare qualificata da dolo nè da colpa grave.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta la domanda di parte attrice;



- condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite sostenute da [redacted] che liquida in euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite sostenute da [redacted] e [redacted] che liquida in euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario;
- condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite sostenute da [redacted] che liquida in euro 69,62 per esborsi ed euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore dei procuratori costituiti che si sono dichiarati antistatari;
- condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite sostenute da [redacted] che liquida in euro 58,97 per esborsi ed euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 cpc in favore dei procuratori costituiti che si sono dichiarati antistatari;
- condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite sostenute da [redacted] che liquida in euro 60,14 per esborsi ed euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite sostenute da [redacted] che liquida in euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite sostenute da [redacted] che liquida in euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite sostenute da [redacted] che liquida in euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;



- condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite sostenute da
che liquida in euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre
rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite sostenute da
che liquida in euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario
spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 7.1.2016.

IL PRESIDENTE

Dott. Fabrizio Amato

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Sergio Garofalo



